




Comune di Volterra

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL
REFERENDUM
CONSULTIVO,
PROPOSITIVO ED
ABROGATIVO.**



Indice:

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 INIZIATIVA REFERENDARIA	3
ART.3 OGGETTO ED ESCLUSIONI.....	3
ART.4 CONSULTAZIONI	4
ART.5 PROMOTORI - DEPOSITO ISTANZA	4
ART.6 AMMISSIBILITÀ - COMITATO DEI GARANTI	4
ART.7 IMPROCEDIBILITA'	5
ART.8 RACCOLTA DELLE FIRME	5
ART.9 VALIDITA' DELLE FIRME	6
ART.10 SOSPENSIONE DEL REFERENDUM	6
ART.11 INDIZIONE DEL REFERENDUM	7
ART.12 ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO	7
ART.13 SCHEDE PER LA VOTAZIONE	8
ART.14 SEGGI ELETTORALI	8
ART.15 APERTURA DEI SEGGI ED OPERAZIONI DI VOTO.....	9
ART.16 VOTO DEI RICOVERATI	9
ART.17 ADUNANZA DEI PRESIDENTI E PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.....	10
ART.18 EFFETTI DEL REFERENDUM	10
ART.19 PROPAGANDA ELETTORALE	11
ART.20 L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.....	11
ART.21 DISPOSIZIONI FINALI.....	11

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dell'istituto del referendum consultivo, propositivo ed abrogativo, previsto dal titolo III° dello Statuto comunale.

ART.2
INIZIATIVA REFERENDARIA

1. E' ammesso Referendum comunale consultivo, propositivo ed abrogativo: quando ne facciano richiesta almeno 1.200 cittadini iscritti nelle liste anagrafiche aventi età non inferiore a 16 anni. (S)

ART.3
OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. I Referendum potranno essere indetti su materia di esclusiva competenza comunale con esclusione delle seguenti materie:
 - a) Statuto;
 - b) Istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina delle tariffe;
 - c) Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso aziende, enti e istituzioni;
 - d) Stato giuridico e assunzioni del personale;
 - e) Bilancio e rendiconto, assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;
 - f) Espropriazione per pubblica utilità;
 - g) Esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata;
 - h) Pianificazione urbanistica e strumenti connessi. (S)
2. Non può essere richiesto referendum su oggetti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni. (S)
3. Nei casi di improcedibilità di cui all'art.7 lo stesso oggetto non può essere riproposto se non siano trascorsi due anni dalla data della trattazione in consiglio comunale.

ART.4 CONSULTAZIONI

1. Ogni anno potrà aver luogo non più di una consultazione referendaria da tenersi nell'ultima decade dei mesi compresi tra aprile e ottobre.(S) (R)
2. Qualora vengano indette consultazioni elettorali politiche nazionali od europee od amministrative o consultazioni referendarie nazionali, le operazioni referendarie comunali vengono rinviate alla primavera dell'anno solare successivo.(S) (R)
3. Tra la data in cui vengono consegnate al comune le firme raccolte e quella della consultazione referendaria deve trascorrere un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi fatti salve le preclusioni di cui ai commi precedenti.

ART.5 PROMOTORI - DEPOSITO ISTANZA

1. La proposta con l'indicazione dell'esatto quesito che si intende sottoporre a Referendum deve essere inoltrata al Sindaco tramite l'ufficio protocollo del comune da parte di almeno 10 aventi diritto al voto (S).
2. Il quesito deve essere formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta, positiva o negativa, non dia luogo a dubbi.
3. La proposta sottoscritta dai promotori, la cui firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/1990 deve contenere le generalità e l'indirizzo del referente dagli stessi nominato presso il quale eleggono il loro domicilio, al fine della trasmissione delle comunicazioni.

ART.6 AMMISSIBILITÀ - COMITATO DEI GARANTI

1. L'ammissibilità del referendum è valutata da un comitato di garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio, con voto limitato a due, tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrative esterne all'amministrazione. (S).
2. L'ammissibilità deve essere verificata prima dell'inizio della raccolta delle firme (S) (R)

3. Il responso motivato del comitato dei garanti è comunicato immediatamente al Sindaco. Questi provvederà a notificarlo con sollecitudine al domicilio dei promotori di cui all'art.5.
4. Il comitato dei garanti dura in carica finché il consiglio comunale non decide di procedere a nuova nomina e comunque per il mandato di legislatura. In caso di impedimento il consiglio può procedere alla surroga dei soli membri impediti.
5. Il giudizio di ammissibilità deve essere reso entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario. (S).

ART.7 IMPROCEDIBILITA'

1. La trattazione dell'argomento oggetto di quesito referendario effettuata dal Consiglio Comunale a seguito di inserimento dello stesso nell'ordine del giorno in data anteriore a quella di inizio della raccolta delle firme, definisce il procedimento. Il Sindaco comunica conseguentemente ai promotori il verbale della trattazione consiliare dell'argomento dichiarando con decreto l'improcedibilità dell'istanza referendaria.

ART.8 RACCOLTA DELLE FIRME

1. Qualora il quesito referendario risulti ammissibile, fatta salva l'ipotesi di improcedibilità di cui all'articolo precedente, il Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 6 determinerà il periodo di 60 giorni entro il quale i promotori potranno procedere alla raccolta delle firme. I moduli con le firme raccolte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune, a pena di inammissibilità entro tre giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati a pena di inammissibilità appositi stampati ciascuno dei quali deve recare sul frontespizio la dicitura "Comune di Volterra " ed il quesito da sottoporre al voto.
3. Sugli stampati debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita, il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali se diverso da quello di Volterra, nonché gli estremi del documento identificativo del sottoscrittore. Di tali dati, che saranno tenuti riservati, verrà

nominato responsabile un dipendente dell'ufficio elettorale. Il segretario comunale o un suo delegato apporrà il bollo dell'ufficio, la data e la firma su ciascun modulo prima dell'utilizzo per la raccolta delle firme.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli incaricati di cui all'art. 14 della Legge 53/1990. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n°445.
5. In caso di impedimento del sottoscrittore si applica l'art.4 del D.P.R. da ultimo citato.
6. Il Sindaco adotta le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati delle persone preposte alle autenticazioni.
7. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori compete all'ufficio elettorale del Comune stesso che rilascerà certificazione, anche collettiva, dell'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Per i sottoscrittori di età inferiore ai diciotto anni sarà certificata solo la data di nascita e la residenza.
8. Gli stampati dovranno essere forniti dalla segreteria comunale entro tre giorni dalla richiesta formulata dai promotori.

ART.9 VALIDITA' DELLE FIRME

1. Ultimata la raccolta delle firme, i promotori consegnano all'ufficio elettorale gli stampati compilati. L'ufficio elettorale effettua l'istruttoria per il controllo delle firme e trasmette gli atti al comitato dei garanti per la verifica formale.
2. Il procedimento di verifica delle firme dovrà concludersi entro quindici giorni dal deposito.

ART.10 SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

ART. 11 INDIZIONE DEL REFERENDUM

- 1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco entro 30 giorni dalla pronuncia definitiva del Comitato dei garanti ed almeno 40 giorni prima della data della votazione, che si svolgerà in una sola giornata, di domenica.
- 2. Il trentacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione sono pubblicati, a cura del Comune, i manifesti di convocazione dei comizi elettorali nei quali sarà riportato il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum.
- 3. Sugli stessi dovrà essere indicato:
 - a) chi ha diritto al voto;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità di svolgimento della votazione;
 - d) dove saranno ubicati i seggi elettorali;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi. I manifesti sono affissi in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

ART. 12 ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- 1. Hanno diritto al voto per il referendum comunale:
 - a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini italiani residenti nel Comune e iscritti nelle liste elettorali di altri Comuni, che ne facciano richiesta entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il referendum;

- c) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune, che abbiano i requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali e che ne facciano richiesta entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il referendum.

ART. 13 SCHEDE PER LA VOTAZIONE

1. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

ART. 14 SEGGI ELETTORALI

1. La suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali è disciplinata dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.
2. Il seggio elettorale per il referendum comunale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume la funzione di vice presidente.
3. Il seggio elettorale speciale Santa Chiara è composto da un presidente e quattro scrutatori.
4. Il presidente è nominato dal Sindaco tra gli iscritti nell'albo comunale dei presidenti di seggio.
5. Gli scrutatori sono estratti a sorte dall'ufficiale elettorale tra gli iscritti nell'albo comunale degli scrutatori.
6. Possono assistere alle operazioni elettorali presso i seggi un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e delle liste che hanno partecipato all'ultima elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
7. Le operazioni elettorali presso i seggi sono valide se svolte alla presenza di almeno due dei componenti del seggio stesso indicati al comma 2.
8. Ai componenti dei seggi spettano i rimborsi spese gli onorari e i permessi previsti dalla normativa elettorale.

ART.15
APERTURA DEI SEGGI ED OPERAZIONI DI VOTO

1. Il Sindaco consegna ai presidenti delle sezioni elettorali una copia delle liste elettorali, le schede per la votazione, il verbale e tutto il materiale occorrente per l'arredo dei seggi alle ore 6 del giorno fissato per la votazione. Alla stessa ora il Presidente costituisce il seggio elettorale e procede all'autenticazione delle schede.
2. Le operazioni di voto hanno la durata di un giorno, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Gli elettori si presenteranno al Presidente del seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento.
4. Gli elettori di cui al punto a) dell'art. 12 sono ammessi al voto dal Presidente del seggio dopo aver accertato la loro iscrizione nella lista elettorale della sezione.
5. Gli elettori di cui ai punti b) e c) dell'art. 12 sono ammessi al voto consegnando al Presidente del seggio elettorale l'attestazione del sindaco che li dichiara elettori per il referendum comunale di quella sezione elettorale.
6. Il presidente del seggio aggiungerà in calce alla lista elettorale della sezione i nominativi degli elettori che votano in base all'attestazione del sindaco.
7. terminate le operazioni di voto, Il presidente del seggio, dopo aver consegnato all'ufficio elettorale comunale le liste usate per la votazione e le schede avanzate, dà inizio allo scrutinio. Al termine il presidente del seggio proclama il risultato dello scrutinio della sezione elettorale, sottoscrive il verbale delle operazioni del seggio, insieme a tutti i componenti del seggio, consegna il verbale stesso e le schede votate all'ufficio elettorale comunale.
8. 5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART.16
VOTO DEI RICOVERATI

1. Gli elettori ricoverati nelle strutture sanitarie o reclusi nel carcere possono far domanda di esprimere il voto presso il luogo di ricovero o detenzione.

ART.17
ADUNANZA DEI PRESIDENTI E PROCLAMAZIONE DEL
RISULTATO

1. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione elettorale, nel giorno successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, e, insieme ad essi, decide sull'assegnazione dei voti contestati, pronunzia su qualsiasi incidente relativo alle operazioni di voto ad essi affidate, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni e proclama il risultato del referendum comunale.
2. Il Presidente della prima sezione redige il relativo verbale.
3. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.
4. Il Sindaco rende noto alla cittadinanza, con l'affissione di un manifesto, il risultato del referendum comunale.

ART.18
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La consultazione referendaria è valida se ad essa ha preso parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni.
2. In caso di referendum consultivo, se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a discutere, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario.(S) (R)
3. In caso di esito positivo del referendum propositivo, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.(S) (R)
4. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il Consiglio Comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la sostituzione di quelli abrogati o, comunque, per regolamentare gli effetti del referendum, in conformità all'esito della consultazione.(S) (R)

ART.19
PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda elettorale per il referendum comunale inizia trenta giorni prima della data fissata per il voto.
2. Hanno diritto all'assegnazione degli spazi di affissione della propaganda diretta i promotori del referendum e le liste che hanno partecipato all'ultima elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
3. Per ottenere l'assegnazione degli spazi di affissione della propaganda diretta e della propaganda indiretta deve essere presentata domanda al Sindaco entro il 33° giorno precedente la data della votazione. Nei tre giorni successivi la Giunta Comunale assegna gli spazi.
4. Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella Legge 4.4.1956 n. 212.

ART.20
L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

1. L'ufficio elettorale comunale provvede all'organizzazione della consultazione referendaria. L'ufficio elettorale comunale in particolare predispone
 - a) il calendario di tutte l operazioni referendarie;
 - b) i manifesti previsti dal presente regolamento;
 - c) la guida per gli Uffici Elettorali di Sezione contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuiti;
 - d) i verbali delle operazioni dei seggi;
 - e) le schede di votazione

ART.21
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del DPR n. 361 del 30 marzo 1957 (Elezione della Camera dei Deputati), della legge n. 352 del 25 maggio 1970 (Referendum).